



# COMUNE DI VICENZA

## COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 12/2018

**PARERE ex art. 239, primo comma, lett. b), n. 6, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000)**

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio vertenza esproprio per servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).”.**

\* \* \*

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2018, alle ore 8:45, a seguito di informale convocazione, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Vicenza, presso lo Studio del dott. Luigi Scarso in Vicenza, nelle persone dei signori:

**Albanese Andrea** - Presidente  
**Scarso Luigi** - Revisore  
**Ruaro Mario** - Revisore

Il Collegio ha preso in esame la proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio vertenza esproprio per servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).” – che si unisce al presente verbale/parere – messa a disposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, unitamente alla documentazione correlata.

Al fine di esprimere il richiesto parere, e ancorché i dettagli del procedimento siano riportati con maggior dettaglio nella proposta di deliberazione consigliare esaminata, si introduce la questione con una premessa che consenta di inquadrare la genesi del debito fuori bilancio, posto che la stessa risulta ancorata ad un giudizio promosso da un soggetto privato avverso il Comune in conseguenza di una procedura di esproprio avviata nel 1988 cui fece seguito un giudizio civile promosso dal privato, esitato con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2681/2017;

### PREMESSO

- che il debito fuori bilancio in esame prende le mosse da un provvedimento di esproprio (a carico di un terreno di proprietà del Sig. Dalla Tomba Giuseppe) consistente nella progettazione e costruzione

della centrale di pompaggio di Laghetto, approvata con delibera di Giunta Comunale del 22.12.1988, ratificata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 21 del 20 febbraio 1989, opera successivamente dichiarata di pubblica utilità urgente ed indifferibile con decreto del Presidente della Regione Veneto n. 2638 del 4 dicembre 1990, che ne approvava la variante, fissando in giorni 360 dalla data del decreto stesso il termine per il compimento dei lavori.

- che in data 26 febbraio 1991 fu notificato al sig. Dalla Tomba Giuseppe, proprietario del terreno, l'inizio della procedura espropriativa, cui fecero seguito i successivi atti amministrativi, quali il decreto n. 65 del 15 marzo 1991 con il quale il sindaco pro-tempore dispose l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'attuazione dell'opera pubblica, distinti all'Ufficio del Territorio di Vicenza al foglio 71 mappale 273 porzione di mq. 3360 e la successiva consegna del terreno stesso ad AIM spa per la costruzione della centrale di pompaggio;
- che con ricorso 906/91 il sig. Dalla Tomba Giuseppe chiese al TAR Veneto l'annullamento del decreto di occupazione, previa sospensione dello stesso. La sospensione non venne concessa e con decreto decisorio 934/2011 il TAR respinse il ricorso;
- che i lavori di costruzione della centrale di pompaggio furono ultimati in data 4 maggio 1992, come dichiarato dal direttore di AIM con nota in data 27 luglio 1994;
- che l'Ente, stante l'impossibilità di giungere ad un accordo bonario con il proprietario (Dalla Tomba Giuseppe) per l'acquisto del terreno, proseguì con la procedura di esproprio che però non fu perfezionata per mancata indicazione dei termini di inizio e fine procedura espropriativa (che non erano stati fissati né nei provvedimenti del Comune né nel decreto del Presidente della Regione);
- che in data 5 marzo 1998 il sig. Dalla Tomba Giovanni citò avanti al Tribunale di Vicenza (n. di ruolo 530/98) il Comune per ottenere il risarcimento del danno a lui causato dalla perdita del possesso del terreno, nonché dalle emissioni rumorose sulla sua proprietà, causate dall'impianto di pompaggio. Il Comune di Vicenza doveva considerarsi (all'epoca) proprietario del terreno occupato, visto che la Corte di Cassazione, creando con costanti sentenze l'istituto dell'accessione invertita, riteneva che la proprietà dei suoli occupati dalla pubblica amministrazione in forza di provvedimento di occupazione legittimo, senza che poi fosse intervenuto il decreto d'esproprio nei termini di legge, si trasferiva comunque alla stessa amministrazione se i terreni occupati fossero stati irrevocabilmente trasformati con la realizzazione dell'opera pubblica;
- che in materia di occupazione di pubblica utilità, nelle more del giudizio civile instaurato, con sentenza n. 293/2010 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del D.P.R. 327/2001, eliminando *de facto* l'istituto dell'accessione invertita, creato dalla Corte di Cassazione;
- che la causa civile, decisa parzialmente rigettando la richiesta di risarcimento del danno da immissioni rumorose e per deprezzamento dell'immobile di proprietà, è proseguita per la richiesta di risarcimento del danno da occupazione illegittima. La quantificazione del risarcimento del danno è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio che l'ha determinato in € 691.000,00 qualora il Comune

fosse divenuto proprietario dell'area, ed in € 210700,00 nell'ipotesi in cui il Comune avesse restituito il terreno a Dalla Tomba. Limitatamente alla prima ipotesi, i presupposti di stima del danno da parte del perito del Tribunale poggiavano su assunti criticati e non condivisi da parte del Comune di Vicenza, avendo lo stesso ipotizzato una rendita derivata dalla locazione di un capannone, che sull'area un privato cittadino non avrebbe mai potuto realizzare, trattandosi di area vincolata alla realizzazione della centrale di pompaggio, realizzabile dalla Pubblica Amministrazione, classificata dal P.R.G. "zona F4 per servizi tecnologici speciali";

- che in pendenza del suddetto giudizio intercorrevano trattative tra Acque Vicentine Spa (società partecipata dal Comune di Vicenza e affidataria della centrale di pompaggio) e Dalla Tomba Giuseppe, poiché a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto dell'acquisizione sanante ex art.42 bis del Dpr. 08/06/2001 n.327 e s.m.i., legittimato a formalizzarla ex lege era il soggetto utilizzatore dell'area privata, ovvero Acque Vicentine Spa che aveva appunto beneficiato dell'occupazione dell'area privata motivo di contenzioso. Le trattative protrattesi a tutto l'anno 2012 non hanno portato ad un accordo transattivo;
- che con deliberazione del Comitato Istituzionale n.75 dell'01/11/2016 il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione delegava i poteri espropriativi al gestore idrico integrato Acque Vicentine Spa per procedere all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR. 08/06/2001 n.327 del terreno relativo alla centrale di pompaggio di Laghetto;
- che con nota del 08/11/2016 prot. 16073, la società Acque Vicentine spa ha comunicato a Dalla Tomba Giuseppe l'avvio del relativo procedimento indicando contestualmente i criteri e la quantificazione dell'indennizzo proposto al privato per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Detto procedimento è stato concluso da Acque Vicentine spa con decreto 18/01/2017 n.1 che ha disposto l'acquisizione sanante dell'area privata e determinato l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale spettante a Dalla Tomba Giuseppe pari ad €. 279.191,00. Detto decreto dava atto che, in caso di accettazione, la somma sarebbe stata pagata nel termine di trenta giorni dalla notifica del medesimo decreto, decorso il quale, intendendosi non concordata, sarebbe stata depositata presso il Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 42 bis e dell'art. 20 c.14 del DPR.N.327/2001 e successive modifiche.
- che l'indennizzo non veniva accettato dal Sig. Dalla Tomba, pertanto Acque Vicentine spa provvedeva al deposito della somma presso il MEF dandone formale comunicazione al beneficiario Dalla Tomba Giuseppe ed al suo legale con nota 16/03/2017 prot. 3530;
- che Dalla Tomba Giuseppe proponeva un nuovo contenzioso sia in sede civile avanti la Corte d'Appello, contestandone la quantificazione dell'indennizzo, che avanti al Tar Veneto per l'annullamento del procedimento amministrativo di acquisizione sanante. Entrambi i giudizi sono stati proposti dal Sig. Dalla Tomba nei confronti di Acque Vicentine spa e di questo Comune nonostante quest'ultimo non fosse titolare del procedimento amministrativo (relativo all'acquisizione sanante);

- che, pendente quest'ultimo giudizio, in data 21/09/2017 veniva definito il giudizio civile sopraillustrato con la sentenza esecutiva n. 2681 del Tribunale di Vicenza, con la quale veniva condannato il Comune di Vicenza al pagamento in favore di Dalla Tomba Giuseppe della somma capitale di € 300.154,80 oltre ad interessi al 5% per anni 26 (dall'01/01/1992 al 31/12/2017) calcolato sul rivalutato anno per anno al netto degli interessi pari ad € 337.725,88 per un totale complessivo di € 637.880,68 cui andavano aggiunte anche le spese legali per € 35.000,00 oltre accessori di legge;
- che il Comune di Vicenza informava la società partecipata VIACQUA Spa (già Acque Vicentine spa), in merito alla sentenza n.2681/2017 del Tribunale di Vicenza ed invitava formalmente la medesima a provvedere allo svincolo della somma capitale depositata presso il MEF avente il medesimo titolo di quanto liquidato nella predetta sentenza civile;
- Stante il mancato svincolo della somma da parte di VIACQUA spa, in data 30/01/2018 il Comune di Vicenza proponeva appello alla sentenza n. 2681 del 21/09/2017 con istanza di sospensione.
- che in data 2/02/2018 VIACQUA Spa comunicava formalmente al Mef il nulla osta allo svincolo e, quindi al pagamento della somma complessiva di € 279.191,00 oltre agli interessi maturati;
- che in data 14/02/2018 il Sig. Dalla Tomba iniziava la procedura esecutiva della suddetta sentenza presso il terzo Tesoreria comunale Intesa San Paolo Spa, Filiale di Vicenza, a fronte della quale il Comune proponeva giudizio di opposizione sia agli atti esecutivi che all'esecuzione; l'istanza di sospensione non veniva accolta come da pronuncia del 15/03/2018;
- in data 19/03/2018 il giudice dell'esecuzione comunicava il provvedimento di assegnazione della somma portata nella sentenza civile (€ 637.880,68 oltre alle spese legali della procedura esecutiva pari ad € 2.945,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, oltre alle spese accessorie) che veniva in pari data notificato alla Tesoreria comunale Intesa San Paolo Spa presso la sede legale;
- che la Tesoreria comunale, a seguito di pignoramento avvenuto nel mese di febbraio 2018, giusta quietanza del 10/04/2018, ha provveduto ad assegnare la somma intervenuta per € 643.608,55 comprensiva della somma capitale e delle spese legali così come liquidate nel provvedimento di assegnazione della somma ancora sub iudice;
- che, il pagamento è pertanto già intervenuto pur essendo pendente l'appello alla sentenza di primo grado, di cui il Comune di Vicenza ha richiesto la riforma integrale anche sotto il profilo della soccombenza.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
E CONSIDERATO**

- che essendo intervenuta l'uscita dalla Tesoreria nei termini sopra descritti, l'Ente deve provvedere alla regolarizzazione contabile della spesa;
- che l'Ente, al fine di regolarizzare l'uscita già intervenuta, ha predisposto apposita variazione di bilancio, applicando l'avanzo di amministrazione già accantonato al fondo contenzioso ex art. 193

del Tuel D.Lgs. 267/00, provvedendo altresì al contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del Tuel D.Lgs. 267/00;

#### RILEVATO CHE

- l'art. 193, comma 2, del Tuel dispone: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente.... i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194" (debiti fuori bilancio), pertanto l'Ente deve provvedere alla regolarizzazione della posizione;
- l'art. 194, c. 1, lett a), del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) prevede l'obbligo di adozione di una delibera consiliare per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive;
- che l'Amministrazione in carica (Sindaco Achille Variati) 2013/2018 è a fine mandato e che con DMI del 30/3/2018 sono state indette le elezioni amministrative per domenica 10 giugno 2018;
- che l'art. 38, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 Tuel dispone che i Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- che il riconoscimento del debito fuori bilancio è da considerarsi atto urgente ed improrogabile, anche nel rispetto del citato art. 193, comma 2, del Tuel;

#### RILEVATO ALTRESI'

- che il fondo rischi passività potenziali iscritto a bilancio presenta, contabilmente, alla data attuale la seguente disponibilità:

€ 1.400.000,00 accantonato nel risultato di amministrazione dell'anno 2017

*(vedasi delibera consiliare n. 27/62894 del 24/4/2018 di approvazione del Rendiconto 2017)*

€ 40.000,00 cap. 1375100/U

€ 40.000,00 cap. 1974801/U

stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020 *(approvato con delibera consiliare n. 57/174362 del 19/12/2017)*

**€ 1.480.000,00** totale

#### TENUTO CONTO

- che il bene oggetto della vertenza è stato fin dall'origine utilizzato esclusivamente per il servizio idrico integrato e che solo recentemente è stata quantificata la somma dell'esproprio – ancorchè per un ammontare di molto inferiore all'onere determinato con la sentenza di condanna a carico del Comune – pertanto, quest'ultimo, ha richiesto (in data 10/5/18 prot. 70209) all'ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione e a Viacqua Spa la disponibilità ad inserire l'onere di € 608.608,55 nelle componenti di costo valutabili ai fini della determinazione dei coefficienti dei costi gestionali in rapporto alla copertura del valore delle infrastrutture esistenti;

- che l'inserimento dell'onere a carico degli Enti ATO e VIACQUA Spa risulta subordinato sia all'esito del pendente giudizio di appello avverso la sentenza di condanna N. 2681/2017 promosso dal Comune sia pure alla necessità, in caso di ulteriore soccombenza del Comune anche in sede di appello, da parte dei suddetti Enti di provvedere alla rideterminazione tariffaria del servizio idrico, di concerto con il Comune e con l'ATO, dando seguito all'adozione dei correlati provvedimenti amministrativi;
- che il Comune ritiene che il recupero delle somme già spese, potranno essere recuperate e quindi poste a carico di Viacqua Spa presumibilmente con decorrenza nell'anno 2020, per la somma di Euro 608.608,55 (esclusi pertanto gli oneri processuali pari ad Euro 35.000) e ciò in relazione ai tempi di acquisizione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- che a fronte dell'entrata da appostare per l'anno 2020 quale potenziale recupero delle somme da Viacqua Spa, ed in ossequio ai principi contabili dell'esigibilità dei crediti di cui al D. Lgs. 118/2011, viene prudenzialmente prevista l'iscrizione di pari importo del fondo passività potenziali sempre per l'anno 2020, pari ad Euro 608.608,55;

#### VISTI INFINE

- il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni;
- le note del dirigente responsabile dell'Avvocatura e del dirigente responsabile del Patrimonio rese in data 17/5/2018 prot. 74495;

#### CONSIDERATO

- che nell'ambito del contenzioso comunale, la posizione portata dalla sentenza in esame risultava essere stata considerata ai fini della quantificazione del fondo rischi passività potenziali sopra descritto ancorché in misura stimata e parziale;
- che, comunque, il fondo attualmente disponibile e sopra dettagliatamente indicato, permane capiente, ancorché sia opportuno riesaminare la situazione complessiva del contenzioso in essere, quanto prima, entro il termine per la verifica degli equilibri di luglio, al fine di ponderare correttamente il fondo rischi passività potenziali alla situazione reale attuale;
- che il debito risultante dalla sentenza in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. a), del T.U.E.L., e deve essere oggetto di riconoscimento;
- che la somma stabilita in sentenza a carico dell'Ente Comunale configura un debito fuori bilancio certo, liquido e determinato e già oggetto di uscita;

#### PRESO ATTO

- che la proposta di deliberazione in esame trova la copertura nell'annualità 2018, dal lato dell'Entrata nell'applicazione applicazione dell'avanzo di amministrazione 2017 accantonato a "fondo rischi passività potenziali" per l'importo di Euro 643.608,55 e, dal lato della Spesa nel capitolo 1390400 –

Spese Processuali per Euro 35.000,00 e nel capitolo 1947700 – Spese per Esproprio per Euro 608.608,55;

- che nell'annualità 2020 vengono iscritte una Entrata per Euro 608.608,55 nel capitolo 50700 NI quale Refusione delle spese da parte di Viacqua Spa per esproprio e una Spesa al capitolo 1375100 – Fondo Rischi passività potenziali di pari importo;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

E

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio dott. Ruggero Pace, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mauro Bellesia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del TUEL;

VISTO l'art. 239, primo comma, lett. b), n. 6, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

Il Collegio dei Revisori:

Invita l'amministrazione ad effettuare, entro il termine della verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL, una ricognizione aggiornata dello stato del contezioso in essere così da verificare la congruità del “fondo rischi passività potenziali” al fine di accantonare parte dell'avanzo di amministrazione a tale fondo, in ragione delle necessità prevedibili.

Rammenta al Responsabile dei Servizi Finanziari che la deliberazione adottata dall'organo consigliere dovrà essere trasmessa a cura dell'Area Servizi Finanziari alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone successiva evidenza al Collegio dei Revisori.

E

Ritenuto il riconoscimento del debito descritto un atto urgente da adottare da parte dell'Ente;

ESPRIME all'unanimità

#### PARERE TECNICO FAVOREVOLE

ex articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio vertenza esproprio per servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).”.

I Revisori:

**F.to Andrea Albanese**

**F.to Luigi Scarso**

**F.to Mario Ruaro**